



DELIBERA SULLA NON APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Premesso che:

- l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, in quanto Ordine Professionale, appartiene alla categoria degli enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di una propria autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria;
- si pone dunque il problema dell'assoggettamento (o meno) di tale Ordine alle norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 31.3.2023 n. 36);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha da tempo statuito che agli ordini professionali non si applicano le direttive sugli appalti (in particolare, con la sentenza 12.9.2013, C-526/11, ha espressamente escluso che un Ordine dei medici tedesco potesse essere qualificato come organismo di diritto pubblico, con conseguente impossibilità di soggezione dello stesso alle direttive sugli appalti);
- il Consiglio Nazionale Forense si è da tempo allineato con tale orientamento e, recentemente, con parere n. 26 del 24.5.2024, richiamando la citata sentenza 12.9.2013, C-526/11 della CGUE, ha affermato che *“la risposta della soggezione o meno degli ordini professionali al Codice deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo rilevanti, oltre che sulla base dei principi generali, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria”* e, a tal uopo, ha richiamato il D.L. n. 75/2023 ha introdotto nel D.L. n. 101/2013 (conv. in L. 125/2013) il comma 2-bis nell'art. 2 secondo cui *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.** Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Corso Stati Uniti, 27 - 10128 Torino - Palazzo Ceriana-Mayneri - Tel. 011/53.38.90
www.odgpiemonte.it • info.ordine@odgpiemonte.it • odgpiemonte@professionalpec.it



- conseguentemente molteplici ordini forensi hanno già deciso di non applicare il codice dei contratti pubblici adottando formali delibere *ad hoc* (recentemente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con delibera 16.1.2025, ma precedentemente anche l'Unione lombarda degli Ordini e, ancora prima, l'Unione triveneta dei consigli dell'Ordine avvocati, che comprende oltre agli Ordini del Veneto anche quelli di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché i singoli Ordini di Arezzo, Ferrara, Cremona e Oristano);
- con delibera adottata il 15.2.2025, anche l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta si è uniformata a tale orientamento;
- tuttavia, non può tacersi il fatto che, precedentemente, l'ANAC, con delibera 687 del 28.6.2017, aveva ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici (seppure con riferimento a quello previgente di cui al D.Lgs 20/2016) in quanto amministrazioni aggiudicatrici ed organismi di diritto pubblico;
- ed il TAR Lazio, con sentenza 16.4.2024 n. 7455 della Sezione Prima Stralcio di Roma, pronunciandosi proprio in merito a tale delibera, aveva ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici in quanto *“prevale l'interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell'evidenza pubblica”*.

Considerato che:

- la citata delibera ANAC 687 del 28.6.2017 è precedente rispetto all'entrata in vigore dell'art. 2 c. 2-bis D.L. n. 101/2013 (conv. in L. 125/2013) introdotto dal D.L. n. 75/2023;
- la citata sentenza TAR Lazio n. 7455/2024, pur essendo successiva, non ne tiene conto in quanto ha ad oggetto proprio la richiesta di annullamento di tale delibera ANAC;
- il ridetto D.L. n. 75/2023 è entrato in vigore il 22.6.2023 ed è quindi successivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 31.3.2023 n. 36) entrato in vigore il 1.4.2023;
- gli adempimenti previsti dal Codice comporterebbero oneri e costi assai gravosi per l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte che ha in organico solo due persone, rallentandone, di fatto, l'attività a tal punto da comprometterne l'ordinario funzionamento.

Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte



Per tutto quanto sopra

il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte delibera di ritenere non applicabili, e quindi di non applicare, le disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31.3.2023 n. 36), facendo salva la possibilità di utilizzare procedure ad evidenza pubblica commisurate alle proprie risorse organizzative ed economiche, in ogni caso garantendo sempre tempestività e trasparenza nell'affidamento e nella gestione dei contratti, anche nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Torino, 13 maggio 2025



Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Corso Stati Uniti, 27 - 10128 Torino - Palazzo Ceriana-Mayneri - Tel. 011/53.38.90
www.odgpiemonte.it • info.ordine@odgpiemonte.it • odgpiemonte@professionalpec.it